



**COMUNE DI
MONTE SAN VITO**

PROVINCIA DI ANCONA

**PIANO COMUNALE DI EMERGENZA
PER LA PROTEZIONE CIVILE**

SCHEMI ORDINANZE

MAGGIO 2006

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL SINDACO

Gloria Anna Sordoni

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

Paolo Iacussi

INDICE

REGISTRO SEGNALAZIONE
SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO
COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
SGOMBERO FABBRICATI
REQUISIZIONE IMMOBILE
TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA
TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA
IN EDIFICIO SCOLASTICO
CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE
TRANSENNAMENTO AREA
DEMOLIZIONE EDIFICIO O PARTI PERICOLANTI
IMPIEGO MAESTRANZE
REQUISIZIONE MEZZI
REQUISIZIONE MEZZI PER TRASPORTO PERSONE
SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SGOMBERO CIMITERI (ESTUMULAZIONI)
SGOMBERO CIMITERI
(ESUMAZIONI)
DIVIETO UTILIZZO ACQUA ACQUEDOTTO PER USO POTABILE
DIVIETO USO FONTI IRRIGUE
BLOCCO ATTIVITÀ E/O SGOMBERO SOSTANZE
SGOMBERO ABITATO
GESTIONE RIFIUTI IN FORMA SPECIALE
AVVELENAMENTO E/O TOSSIFICAZIONE ALIMENTARE
SEQUESTRO O DISTRUZIONE
AVVELENAMENTO E/O TOSSIFICAZIONE ALIMENTARE
CHIUSURA
EMERGENZA NUCLEARE
ALLEVAMENTO INFETTO
ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE ANIMALI
E SUCCESSIVA DISINFEZIONE
SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO
(per rischio sanitario)



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

REGISTRO SEGNALAZIONE

Il giorno ___/___/_____ alle ore ___:___ è stato segnalato che nel Comune di **MONTE SAN VITO** (Provincia **AN** – Codice ISTAT **042030**) si è verificato quanto segue:

Segnalazione proveniente da: _____

Tramite _____

L'operatore attivante



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ____/____/____

URGENTE

Spett. **PREFETTURA DI ANCONA**
P.zza del Plebiscito, 1 60100 ANCONA
Fax. 071/2282666

Spett. **REGIONE MARCHE
PROTEZIONE CIVILE**
Via Tiziano, 44 60100 ANCONA
Fax, 071/8062419

SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO

SI COMUNICA CHE IN DATA ____/____/____ ALLE ORE ____:____ UN _____
_____ HA COLPITO IN MANIERA _____ IL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SAN VITO (località se delimitato)

IL SINISTRO HA CAUSATO DANNI A:

- PERSONE⁽¹⁾**
- Morti: _____ c.a.
 - Feriti: _____ c.a.
 - Senza tetto: _____ c.a.
 - Bisognosi cure _____ c.a.
 - _____ c.a.
 - _____ c.a.
 - _____ c.a.

- STRUTTURE⁽²⁾**

Horizontal lines for text entry.

ALTRO⁽³⁾

Horizontal lines for text entry.

- 1) Indicare anche se approssimativamente il numero di morti, feriti, senza tetto, delle persone bisognose di immediata assistenza sanitaria ed altre eventuali segnalazioni
- 2) Indicare le strade eventualmente danneggiate e la percorribilità, i ponti eventualmente danneggiati, le ferrovie percorribili e quant'altro ritenuto utile come le condizioni di funzionamento della rete dell'acqua, dell'elettricità, del gas,.....
- 3) Vanno fornite informazioni più dettagliate inerenti danni e persone e cose (es. pericolo infezioni, numero abitazioni danneggiate, ospedali in grado di funzionare, le scuole non danneggiate, l'elenco dettagliato di vie di comunicazione danneggiate con indicazione di quanto necessario per ripristino, l'inventario delle necessità (tende, coperte, lenzuola, cuscini, materassi, brande, viveri, vestiti, combustibili, saponi, disinfettanti,...), altre ulteriori indicazioni

IL SINDACO

NOTA: il modello va immediatamente compilato ed inviato per la prima parte (Segnalazione) nonché rinviato man mano che si procede con la compilazione.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225
VISTO il D.M. 28.5.93 art.1
VISTO il Decreto legislativo n.112 del 31.03.98 art.108
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 2000
VISTO La Legge regionale n. 32 del 2001

TENUTO CONTO dei criteri di massima fissati dal Dipartimento della Protezione Civile e D.G.P.C.S.A. del Ministero dell'Interno in materia di pianificazione di emergenza

ATTESO che il Centro Operativo Comunale sarà attivato dal Sindaco o da un suo delegato in situazioni di emergenza;

ATTESO che il Centro Operativo Comunale è presieduto dal Sindaco o suo delegato in funzione di coordinatore ed è composto dai responsabili delle funzioni di supporto e dal responsabile di sala operativa

DECRETA

- È costituito il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) presso _____ in via _____ a Monte San Vito.
- Sono individuati i dirigenti e funzionari cui è assegnata la responsabilità della gestione delle seguenti funzioni di supporto:

FUNZIONE	REFERENTE
Responsabile Sala Operativa	_____
Funzione Tecnica e di Pianificazione:	_____
Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	_____
Funzione Volontariato	_____
Funzione Materiali e mezzi	_____
Funzione Servizi essenziali ed attività scolastiche	_____
Funzione Censimento danni, persone, cose	_____
Funzione Strutture operative locali e viabilità	_____
Funzione Telecomunicazioni	_____
Funzione Assistenza alla popolazione	_____

IL SINDACO



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

SGOMBERO FABBRICATI

IL SINDACO

- Premesso che in data....., un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Monte San Vito;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione, allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che l'immobile sito in (indirizzo, e se possibile aggiungere l'identificazione catastale) di proprietà di, occupato dal nucleo familiare del sig.....é divenuto inagibile;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità.
- Visto l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- Visto l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- Visto l'articolo 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, al sig..... ed al suo nucleo familiare lo sgombero immediato dell'edificio sito in Comune di via.....,(catastalmente individuato.....).
- al sig....., proprietario dell'immobile, di installare adeguata segnaletica che indichi l'inagibilità dell'edificio, e se del caso a transennare l'area antistante, e di eseguire gli interventi indicati nella relazione allegata, indispensabili per garantire la staticità dell'edificio, avvertendolo che se non adempisse nel termine digiorni il Comune provvederà direttamente con rivalsa di spese e trasmetterà rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.
- (In caso di emergenza nazionale con oneri di transennamento a carico dello Stato si darà l'ordine di transennamento ed apposizione segnaletica direttamente al personale del comune, mentre per quanto riguarda il puntellamento o quant'altro si dovranno seguire le istruzioni volta per volta impartite)

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig..... il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del sig..... che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e notificata a..... e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, li ____/____/____

REQUISIZIONE IMMOBILE

IL SINDACO

- Premesso che in data....., un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Monte San Vito.
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92.
- Dato atto che a seguito dell'evento calamitoso si rende necessario, per (indicare lo scopo), procedere alla requisizione di (individuare il bene che si intende requisire, meglio se con i dati catastali), che risulta il più idoneo allo scopo.
- Dato atto che l'art. 7 dell'allegato E della L. 20.3.1865, n. 2248 prevede la possibilità di disporre di proprietà private o in pendenza di giudizio, per grave necessità, e ritenuto che l'attuale situazione sia da ritenersi a tutti gli effetti di grave necessità.
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di
- Visto il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 54;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Vista la L. 20/03/1865, n. 2248 ed in particolare l'art. 7 dell'allegato E;

ORDINA

- La requisizione dell'immobile (ripetere l'individuazione dell'immobile) di proprietà di, per destinarlo a (indicare l'uso), a far tempo dalla data di notifica della presente ordinanza (e sino a quando non si sarà provveduto a, e comunque non oltre la data del.....) (1) con riserva di procedere con successivo provvedimento alla determinazione dell'indennità di requisizione, previa compilazione di apposito verbale di consistenza;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) questa parte solo nel caso che il bene requisito possa essere restituito al proprietario dopo la sua utilizzazione, non nel caso il bene venga distrutto come ad esempio per i generi alimentari o subisca trasformazioni che lo rendano inidoneo all'uso originario ad esempio un'area agricola che viene urbanizzata per il posizionamento di moduli abitativi



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, li ___/___/_____

TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA

IL SINDACO

- Premesso che a causa di.....verificatosi il riguardante....., per motivi di igiene e sanità pubblica non è ulteriormente sostenibile la condizione in cui vive la famiglia
- Che il Comune non possiede, al momento, alloggi alternativi di proprietà pubblica da fornire alla famiglia.
- Che la famiglia non ha al momento soluzioni alternative di alloggio;
- Visti gli art. 32 della L. 23.12.78, n. 833 e gli artt. 27, 32, 106 del D.P.R. 24.07.77, n. 616;
- Vista l'ordinanza sindacale n. del.....;
- Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.07.77, n. 616;
- Visto l'art.16 del D.P.R. 06.02.1981, n. 66;
- Visto l'art. 15 della L. 24.02.92, n. 225;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Visti gli artt. 108 e 117 del D.l.vo 31.03.98, n. 112;

ORDINA

- che la famiglia.....trovi temporanea sistemazione alloggiativa presso

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA IN EDIFICIO SCOLASTICO

IL SINDACO

- Premesso che a causa diverificatosi il riguardante....., si è verificata una situazione di pericolo tale da determinare la evacuazione dei fabbricati siti
- Ritenuta la necessità di provvedere alla temporanea sistemazione delle persone evacuate in conseguenza del predetto evento;
- Ritenuto che l'immobileadibito ad edificio scolastico, sia idoneo ai suddetti;
- Ritenuta impellente la necessità che il suddetto immobile sia immediatamente reso disponibile per quanto sopra indicato;
- Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.07.77, n. 616;
- Visto l'art.16 del D.P.R. 06.02.1981, n. 66;
- Visto l'art. 15 della L. 24.02.92, n. 225;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Visti gli artt. 108 e 117 del D.l.vo 31.03.98, n. 112;

ORDINA

- che l'immobile sito in via, indicato nelle premesse è, con decorrenza immediata, adibito a temporaneo alloggio delle persona evacuate in conseguenza all'evento di cui sopra e fino alla cessazione dello stato di emergenza;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE

IL SINDACO

- Premesso che in data....., un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Monte San Vito;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Considerato che la situazione della circolazione (inserire eventuali altri motivi che consigliano la chiusura) è tale che appare opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare pericoli agli alunni;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;

ORDINA

- Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura da oggi, fino a delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Monte San Vito;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa al Provveditorato agli Studi, alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i Capi di Istituto.

IL SINDACO

(1) Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ____/____/____

TRANSENNAMENTO AREA

IL SINDACO

- Premesso che in data....., un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Monte San Vito;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che l'immobile sito in (indirizzo, e se possibile aggiungere l'identificazione catastale) di proprietà di è pericolante e minaccia di crollare sulla via.....;
- Considerato che si rende pertanto necessario nell'immediato procedere al transennamento di detta via....., antistante lo stabile pericolante (se lo stato dei luoghi lo consente aggiungere "riducendo la circolazione ad unica corsia");
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;
- Visto il D.l.vo 285/92 ed in particolare l'art. 7;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, al sig..... il transennamento immediato dell'area antistante l'edificio sito in Comune di Monte San Vito via....., (catastalmente individuato.....) avvertendo che nel caso non adempisse il Comune provvederà direttamente, con rivalsa di spese, e trasmetterà rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.;
- al responsabile della Polizia Municipale di provvedere, utilizzando il personale municipale, ad installare adeguata segnaletica che indichi la necessità di procedere a senso unico alternato (o se non sia possibile il divieto d'accesso); (in caso di emergenza nazionale, con gli oneri di transennamento a carico dello Stato l'ordine di transennamento verrà dato direttamente al personale del Comune);

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del sig. che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanto hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, li ___/___/_____

DEMOLIZIONE EDIFICIO O PARTI PERICOLANTI

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Monte San Vito;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che l'immobile sito in (indirizzo, e se possibile aggiungere l'identificazione catastale) di proprietà di è pericolante e minaccia di crollare su, costituendo pertanto grave pericolo alla pubblica incolumità, e precisano l'impossibilità di salvaguardare la stabilità dell'edificio anche con opere provvisoria;
- Considerato che si rende pertanto necessario nell'immediato procedere alla demolizione delle parti pericolanti;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;
- Visto il D.L.vo 285/92 ed in particolare l'art. 7;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati;
- Al sig. la demolizione delle parti pericolanti dell'edificio sito in Comune di Monte San Vito via, catastalmente individuato.....), avvertendolo che nel caso non adempisse il Comune provvederà direttamente, con rivalsa di spese, e trasmetterà rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.;
- Al responsabile della Polizia Municipale di provvedere, utilizzando il personale municipale, ad installare adeguata segnaletica che indichi la necessità di procedere a senso unico alternato (o se non sia possibile il divieto di accesso);
- (in caso di emergenza nazionale, con gli oneri di demolizione a carico dello Stato l'ordine di transennamento verrà dato direttamente al personale del Comune);

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del sig. che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ____/____/____

IMPIEGO MAESTRANZE

IL SINDACO

- Premesso che a causa di.....verificatosi il.....riguardante....., si rende indifferibile e urgente provvedere....., mediante l'impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e gli Enti Pubblici operanti nel territorio risultano sprovvisti;
- Visto che l'Impresa..... ha a disposizione maestranze qualificate;
- Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- Visto l'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981, n. 66;
- Visto l'art. 15 della L.24.02.92, n. 225;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Visti gli artt.108 e 117 del D.l.vo 31.03.98, n. 112;

ORDINA

- All'Impresa.....di mettere a disposizione di, le seguenti maestranze per la durata di giorni.....:
 - n. capo cantiere
 - n. palista
 - n. gruista
 - n. operai qualificati
 - n. operai specializzati
 - n.;
- Al pagamento delle mercedi alle maestranze provvederà direttamente il Comune richiedente, previa nota giustificativa dell'Impresa;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig.il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata ae verrà trasmessa alla Regione, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, li ___/___/_____

REQUISIZIONE MEZZI

IL SINDACO

- Premesso che a causa di verificatosi il riguardante, si rende indifferibile e urgente provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie comunali, mediante rimozione di macerie;
- Ritenuta la necessità e l'urgenza di acquisire in uso per giorni..... (descrizione dei mezzi).....;
- Visto che i mezzi suddetti prontamente reperibili risultano di proprietà di
- Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- Visto l'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981, n. 66;
- Visto l'art. 15 della L.24.02.92, n. 225;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Visti gli artt.108 e 117 del D.l.vo 31.03.98, n. 112;

ORDINA

- La requisizione in uso a favore del Comune di Monte San Vito dei mezzi (descrizione)di proprietà di....., per destinarli a(indicare l'uso), a far tempo dalla data di notifica della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto a, e comunque non oltre la data del con riserva di procedere con successivo provvedimento alla determinazione dell'indennità di requisizione;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il Sig.il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a..... e verrà trasmessa alla Regione, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, li ___/___/_____

REQUISIZIONE MEZZI PER TRASPORTO PERSONE

IL SINDACO

- Premesso che a causa di verificatosi il riguardante si rende indifferibile e urgente provvedere al trasporto di persone provvisoriamente sistemate.....;
- Ritenuta la necessità e l'urgenza di acquisire in uso per giorni.....(descrizione dei mezzi).....;
- Visto che i mezzi suddetti prontamente reperibili risultano di proprietà di;
- Visto l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- Visto l'art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n. 66;
- Visto l'art. 15 della L.24.2.92, n. 225;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Visti gli artt.108 e 117 del D.l.vo 31.3.98, n. 112;

ORDINA

- La requisizione in uso a favore del Comune di Monte San Vito dei mezzi (descrizione) di proprietà di....., per destinarli a(indicare l'uso), a far tempo dalla data di notifica della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto a, e comunque non oltre la data del con riserva di procedere con successivo provvedimento alla determinazione dell'indennità di requisizione;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig.il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, e dei necessari impegni di spesa;

AVVERTE

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a..... e verrà trasmessa alla Regione, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Monte San Vito;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Considerato che nel territorio del Comune sono localizzate numerose imprese i cui cicli produttivi prevedono l'utilizzo di materiali pericolosi, o che tali materiali producono;
- Considerato che in conseguenza dell'evento è possibile che detti materiali si disperdano creando reale pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica e per l'ambiente, e che è pertanto indispensabile che nell'immediato tali produzioni vengano sospese in attesa che venga dichiarato il cessato allarme;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica, la pubblica incolumità e l'ambiente;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833 (solo nel caso di tutela della salute pubblica);

ORDINA

- L'immediata sospensione di tutte le attività produttive delle imprese i cui cicli produttivi prevedono l'utilizzo di materiali pericolosi, o che tali materiali producono. Tale sospensione durerà fino alla dichiarazione di cessato allarme;
- I responsabili di stabilimento provvederanno all'allontanamento o alla messa in sicurezza di detti materiali ed a segnalare l'eventuale necessità di adottare precauzioni o provvedimenti particolari;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990, n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla A.S.L., alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito a tutti i nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

SGOMBERO CIMITERI (ESTUMULAZIONI)

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Monte San Vito;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che nel Civico Cimitero le strutture murarie hanno riportato danni gravissimi, tanto che in alcuni loculi le bare sono a vista;
- Considerato che si rende pertanto necessario nell'immediato alla estumulazione e conservazione dei feretri, in attesa della successiva tumulazione, per consentire l'esecuzione dei lavori necessari;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare contemporaneamente la pietas nei confronti dei defunti e l'igiene e la salute pubblica;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Visto il D.P.R. 285/90;
- Visto l'articolo 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, che si provveda con la massima celerità e cura alla estumulazione dei feretri dalla parte danneggiata del civico cimitero;
- che si provveda a trasferire in nuove bare le salme i cui feretri siano stati danneggiati;
- che si provveda a deporre i feretri in loculi che dovessero essere disponibili all'interno del cimitero stesso o in appositi container che dovranno essere posizionati all'interno del cimitero ovvero, in via subordinata, al trasferimento degli stessi nelle camere mortuarie di comuni che abbiano dato disponibilità ad accoglierli, registrando per ciascuno di essi l'esatta posizione ed apponendo sulle bare una targhetta recante nome, cognome, luogo e data di nascita e morte del defunto, in modo che non appena ripristinata l'agibilità del cimitero sia possibile procedere a nuova tumulazione;
- che si provveda a contattare una ditta specializzata in smaltimento di rifiuti cimiteriali per l'eliminazione dei resti delle bare sostituite;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, il personale della locale A.S.L., i necrofori comunali, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

SGOMBERO CIMITERI (ESUMAZIONI)

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Monte San Vito;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che nel Civico Cimitero i campi di inumazione hanno riportato danni gravissimi, tanto che in alcuni casi le bare sono a vista o sono franate;
- Considerato che si rende pertanto necessario nell'immediato alla esumazione e conservazione delle salme, in attesa della successiva inumazione;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare contemporaneamente la pietas nei confronti dei defunti e l'igiene e la salute pubblica;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Visto il D.P.R. 285/90;
- Visto l'articolo 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, che si provveda con la massima celerità e cura alla esumazione straordinaria delle salme dalle parti danneggiate del civico cimitero;
- che si provveda, in caso di completa mineralizzazione del cadavere, a raccogliere e depositare le ossa nell'ossario comune o, in via subordinata e provvisoria, in appositi containers, posizionati all'interno del cimitero, con le modalità previste dalla normativa vigente;
- che si provveda, in caso di completa mineralizzazione del cadavere, a sistemare in maniera idonea il feretro e i resti in cassa metallica o in contenitore rigido, di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed a collocare provvisoriamente le salme così ricomposte in idonei locali che dovessero essere disponibili all'interno del cimitero o in appositi containers posizionati nell'interno del cimitero stesso o, in via subordinata, a trasferirli in cimiteri di altri Comuni che abbiano disponibilità logistica ad accoglierle. Sulle bare dovrà essere apposta una targhetta recante nome, cognome, luogo e data di nascita e morte del defunto, di modo che non appena ripristinata l'agibilità del cimitero sia possibile procedere a nuova inumazione per la ripresa del processo di mineralizzazione, previa opportuna apertura praticata nel contenitore;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione MARche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;

- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, il personale della locale A.S.L., i necrofori comunali, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

DIVIETO UTILIZZO ACQUA ACQUEDOTTO PER USO POTABILE

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (descrizione dell'evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Monte San Vito;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1)
- Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano che l'acqua erogata dal civico acquedotto non è potabile; (2)
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
- Vista la legge 833/78;

ORDINA

- E' fatto divieto assoluto di utilizzare l'acqua del civico acquedotto per uso potabile, mentre la stessa potrà essere utilizzata per tutti gli altri usi; (2)
- Verrà organizzato un sistema di distribuzione di acqua potabile sia utilizzando le autobotti del, sia consegnando ai nuclei familiari interessati confezioni di acqua minerale;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del comune e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla A.S.L., alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito a tutti i nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici;
- Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate
(2) aggiungendo l'indicazione delle vie o delle località lo schema è utilizzabile anche nel caso sia interessato un solo tratto dell'acquedotto.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

DIVIETO USO FONTI IRRIGUE

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (incidente industriale, incidente sulla rete viaria, incidente in depositi, incidente in impianti produttivi, incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento, rilascio di effluenti inquinanti in corpo idrico, sul suolo, incidenti in attività estrattive, atti terroristici, trattamenti non idonei con concimi e fitofarmaci) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di Monte San Vito Località presso
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Considerato che nella zona interessata all'evento di cui sopra sono ricompresi prodotti agricoli da destinare all'alimentazione umana ed animale;
- Vista la relazione degli organi (tecnici o tecnico-sanitari) dalla quale si evince che potrebbe originarsi una situazione potenziale di pericolo e/o danno per la salute pubblica;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;
- Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;

ORDINA

- Di vietare, a scopi cautelativi, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e/o zootecnici provenienti da:
- Di vietare il pascolo nelle zone.....;
- Di tenere confinati gli animali da cortile;
- Di vietare la pesca e la caccia;
- Di far provvedere, da parte degli Organi competenti (ARPAM) ad ulteriori controlli e alla predisposizione, da parte di:, di tutti gli interventi atti ad eliminare le cause che hanno originato l'emergenza;

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla A.S.L., all'A.R.P.A.M., alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Copia dello stesso dovrà essere distribuito a tutte le ditte ed a tutti i nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

IL SINDACO

(1)senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ____/____/____

BLOCCO ATTIVITÀ E/O SGOMBERO SOSTANZE

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (incidente industriale; incidente sulla rete viaria; incidente in depositi; incidente in impianti; incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento; rilascio di effluenti inquinanti in corpo idrico, sul suolo, in fognatura, incidenti in attività estrattive; atti terroristici) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di Monte San Vito Località presso
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la relazione dei tecnici incaricati, dalla quale si evince che potrebbe originarsi una situazione potenziale di pericolo e/o danno per la salute e per l'ambiente;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;

ORDINA

- Di far cessare immediatamente:
 - lo scarico di reflui del suolo, sottosuolo, corpo idrico, fognatura;
 - l'emissione in atmosfera proveniente da impianto di depurazione; dal camino convogliato; dalla fase(del ciclo produttivo) da parte della:
- Di sgomberare le sostanze, i materiali produttivi di scarto depositate/stoccate in di proprietà di:
- Di far provvedere, da parte di: alle operazioni di sgombero facendo adottare per ogni singola fase resasi necessaria le idonee cautele in materia di sicurezza e igiene ambientale;
- Di far provvedere, da parte di: alla messa in sicurezza dei materiali in maniera tale da non creare situazioni di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;
- Di far comunicare, da parte di: sotto forma di relazione tecnica, gli interventi effettuati atti ad eliminare l'insorgere di nuove situazioni di danno o pericolo per la salute e per l'ambiente;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla A.S.L., all'A.R.P.A.M. alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito alle ditte interessate e a tutti gli eventuali nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

IL SINDACO

(1) Senza il punto in nota lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

SGOMBERO ABITATO

IL SINDACO

- Premesso che in data, un (incidente industriale, incidente sulla rete viaria; incidente in depositi; incidente in impianti; incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento; rilascio di effluenti inquinanti in corpo idrico, sul suolo, in fognatura, incidenti in attività estrattive; atti terroristici) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di Monte San Vito Località..... presso.....;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la relazione dei tecnici incaricati, dalla quale si evince che potrebbe originarsi una situazione potenziale di pericolo e/o danno per la salute e per l'ambiente;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;

ORDINA

- Di far sgombrare i residenti nella zona compresa tra del Comune di Monte San Vito località.....;
- Di far cessare immediatamente:
 - lo scarico di reflui del suolo, sottosuolo, corpo idrico, fognatura;
 - l'emissione in atmosfera proveniente da impianto di depurazione; dal camino convogliato; dalla fase (del ciclo produttivo) da parte della:
- Di sgomberare le sostanze, i materiali produttivi di scarto depositate/stoccate in di proprietà di:
- Di far provvedere, da parte di: alle operazioni di sgombero facendo adottare per ogni singola fase resasi necessaria le idonee cautele in materia di sicurezza e igiene ambientale;
- Di far provvedere, da parte di: alla messa in sicurezza dei materiali in maniera tale da non creare situazioni di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;
- Di far comunicare, da parte di: sotto forma di relazione tecnica, gli interventi effettuati atti ad eliminare l'insorgere di nuove situazioni di danno o pericolo per la salute e per l'ambiente.

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempimenti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla A.S.L., all'A.R.P.A..M. alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Copia dello stesso dovrà essere distribuito alle ditte interessate e a tutti gli eventuali nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

IL SINDACO

(1) Senza il punto in nota lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ___/___/_____

GESTIONE RIFIUTI IN FORMA SPECIALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE/ IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE/IL SINDACO

- Premesso che in data, un (incidente industriale; incidente a vie di trasporto tecnologico; incidente sulla rete viaria; incidente in depositi; incidente in impianti; incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento; abbandono di rifiuti liquidi o solidi o urbani in grande quantità o di rifiuti pericolosi, sanitari, carogne animali; incidenti in attività estrattive; atti terroristici) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di Monte San Vito Località presso
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Considerato che non è possibile provvedere altrimenti;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D. Lgs 05/02/1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 13;
- Visto il parere degli organi (tecnici o tecnico-sanitari) espresso con specifico riferimento alle conseguenze ambientali ex art. 13, comma 3 del D. Lgs 05/02/97, n. 22;
- Vista la legge 07-08-1990, n. 241;
- Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833 (solo nel caso di ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e/o del Sindaco per la tutela della salute pubblica);

ORDINA

- Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati la deroga ai seguenti articoli del D. Lgs 5/2/97, n. 22:
 - Art. xxxxxxx :
 - Art. xxxxxxxxx;
 - Art. xxxxxxxxx
- Di far provvedere, da parte di alle operazioni di smaltimento così come definite dall'art. 6 lettera g del D.Lgs 05/02/97, n. 22 facendo adottare per ogni singola fase resasi necessaria le idonee cautele in materia di sicurezza e igiene ambientale;
- Di far provvedere, da parte di alla messa di sicurezza dei materiali in maniera tale da non creare situazioni di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla A.S.L., all'A.R.P.A.M. alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Copia dello stesso dovrà essere distribuito alle ditte interessate e a tutti gli eventuali nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

IL SINDACO

(1) Senza il punto in nota lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ____/____/____

AVVELENAMENTO E/O TOSSIFICAZIONE ALIMENTARE SEQUESTRO O DISTRUZIONE

IL SINDACO

- Premesso che in data (descrivere l'evento: avvelenamento da vegetali o animali tossici e da agenti chimici ovvero tossinfezione alimentare in pubblici esercizi, in collettività infantili, di adulti, di anziani e nella popolazione in genere) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica nel territorio comunale;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la relazione del Responsabile del SIAN e/o del Servizio veterinario – Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. n. dalla quale risulta che presso lo stabilimento di produzione/lavorazione/deposito o l'esercizio di somministrazione/vendita, sito in Via/Piazza n. gestito da ed il cui titolare è è stato riscontrato che le sostanze destinate all'alimentazione (descrivetele) ivi prodotte/lavorate/depositate/somministrate/vendute, sono in cattivo stato di conservazione, così come indicato dall'art. 5, lettera b) della legge 30.04.1962, n. 283;

ovvero

- è stata accertata, mediante indagini biotossicologiche e/o chimiche, la nocività delle sostanze destinate all'alimentazione (descrivetele) ivi prodotte/ lavorate/depositate/somministrate;
- Vista la legge 30.04.62, n. 283;
- Visto il D.P.R. 26.03.80, n. 327;
- Ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.78, n. 833 e dell'art. 54 del D.Lgs. 267/200038;

ORDINA

- Al personale di vigilanza e di ispezione del SIAN e/o del Servizio Veterinario – Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. n. il sequestro e/o l'immediata distruzione, sussistendo grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica, ai sensi dell'art. 16 della legge 283/62 e dell'art. 20 del DPR 327/80, delle sostanze destinate all'alimentazione (descrivetele), prodotte/lavorate/depositate/somministrate/vendute presso sito in Via /Piazza n....., gestito da ed il cui titolare è

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del Sig. che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.

IL SINDACO

(1) Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzata anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ____/____/____

AVVELENAMENTO E/O TOSSIFICAZIONE ALIMENTARE CHIUSURA

IL SINDACO

- Premesso che in data(descrivere l'evento: avvelenamento da vegetali o animali tossici e da agenti chimici ovvero tossinfezione alimentare in pubblici esercizi, in collettività infantili, di adulti, di anziani e nella popolazione in genere) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica nel territorio comunale;
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex art. 5 della L. 225/92; (1);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Vista la relazione del **Responsabile del SIAN e/o del Servizio veterinario – Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. n.** dalla quale risulta che presso lo stabilimento di produzione/lavorazione/deposito o l'esercizio di somministrazione/vendita, sito in Via/Piazza n. gestito da ed il cui titolare è sono state riscontrate gravi carenze igieniche in relazione alle operazioni di lavorazione o deposito ovvero alla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita;
- Vista la legge 30.4.62, n. 283;
- Visto il D.P.R. 26.3.80, n. 327;
- Ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.78, n. 833 e dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- La chiusura dello stabilimento di produzione/lavorazione/deposito o dell'esercizio di somministrazione/vendita, sito in Via/Piazza n., gestito da il cui titolare è per giorni/mesi a partire dalla data di notifica della presente ordinanza e comunque fino alla eliminazione delle carenze igieniche riscontrate;
- Che il provvedimento sia pubblicizzato a mezzo avviso da apporre all'esterno allo stabilimento di produzione/lavorazione/deposito o dell'esercizio di somministrazione/vendita, da non rimuoversi e comunque, in luogo ben visibile al pubblico per l'intero periodo di chiusura con l'indicazione: "Chiuso per motivi igienico-sanitari";
- Che il Sig. richieda il sopralluogo **del SIAN e/o del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n.** per verificare l'eliminazione degli inconvenienti igienici che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento prima della riapertura dello stabilimento di somministrazione/vendita;

RENDE NOTO

- Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del Sig. che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Marche entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata a e verrà trasmessa alla Regione Marche, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti;
- Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il Personale di vigilanza del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. n. secondo le rispettive competenze, i Vigili Urbani, le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

(1) Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, li ___/___/_____

EMERGENZA NUCLEARE

IL SINDACO

(1) Considerato che, a seguito di, si è verificata una ricaduta di materiale radioattivo;

(1) Considerati i risultati degli accertamenti eseguiti per determinare i livelli di contaminazione di

- considerata l'urgenza di adottare provvedimenti per prevenire l'esposizione della popolazione;
- visto l'articolo 38 della legge 23.12.78, n. 833;
- vista la L.R. 26.10.82, n. 30;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.L. 17.03.95, n. 230;
- Sentiti i competenti Servizi della A.S.L. competente per territorio;

ORDINA

Nota: l'articolato varia secondo le disposizioni ad adottare.

IL SINDACO

RISCHIO NUCLEARE

Emergenze per incidenti in impianti presenti sul territorio regionale o esterni

Gli incidenti agli impianti in cui si utilizzano, si trattano o si depositano materiali radioattivi possono determinare fuoriuscite di varia entità che determinano ampiezze dell'emergenza molto diverse.

Compete alla Direzione dell'impianto segnalare alle Autorità Pubbliche preposte all'emergenza ogni stato anomalo dell'impianto e diramare l'allarme per l'emergenza esterna ogni volta che si verifica il pericolo di un rilascio di sostanze radioattive.

Poiché spesso la fuoriuscita avviene in forma di nube, che può essere trasportata dai venti a rilevante distanza prima della caduta, sono a rischio anche Comuni che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'impianto.

Le misure di emergenza sono generalmente adottate con provvedimento delle Prefetture competenti. Tuttavia, a livello locale, si può presentare la necessità di emanare prescrizioni particolari, relative a specifiche necessità del territorio comunale, o urgenti.

Le misure di sanità pubblica riguardano essenzialmente:

1. la protezione della popolazione dall'esposizione ambientale;
2. il controllo e l'esclusione dal consumo delle acque e degli ambienti contaminati;
3. la protezione degli animali e il controllo degli alimenti ad essi destinati.

La competenza istruttoria è dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., precisamente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica per il punto 1, dei Servizi Veterinari per il punto 3. Per quanto riguarda gli alimenti (punto 2) le competenze sono così ripartite:

- a) alimenti di origine animale: Servizio Veterinario;
- b) acque per il consumo umano: Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- c) altri alimenti: Servizio Igiene alimentari e Nutrizione.

Le Ordinanze contemplano generalmente i seguenti provvedimenti:

a) di igiene e sanità pubblica:

- ⇒ vietare la vendita e la somministrazione di verdure fresche a foglie;
- ⇒ vietare la raccolta, la vendita e la somministrazione dei funghi eduli, seppure consentita dai regolamenti di igiene locale;
- ⇒ imporre agli stabilimenti industriali che praticano la conservazione in scatola o in altre confezioni, mediante sterilizzazione o impiego delle basse temperature dei prodotti vegetali a foglie di dare tempestiva comunicazione alle AA.SS.LL. competenti dei dati di identificazione dei lotti di produzione che si riferiscono alle partite dei predetti vegetali raccolti successivamente alla data di verifica dell'incidente nucleare;
- ⇒ imporre alle ditte che praticano la conservazione mediante essiccazione o sott'olio o con altri procedimenti dei funghi eduli di dare tempestiva comunicazione alle AA.SS.LL. competenti dei dati di identificazione dei lotti di produzione che si riferiscono alle partite dei funghi raccolti successivamente alla data di verifica dell'incidente nucleare;
- ⇒ vietare l'approvvigionamento idrico le cui fonti si trovino in zona contaminata e consentire in alternativa l'approvvigionamento con acqua minerale imbottigliata prima dell'evento accidentale nucleare;
- ⇒ imporre il riparo in edificio chiuso delle persone e il controllo sull'accesso e l'uscita dalla zona contaminata;

b) di sanità pubblica veterinaria:

- ⇒ mantenere gli animali da reddito al chiuso nei ricoveri;
- ⇒ alimentare gli animali con foraggi conservati, evitando assolutamente la somministrazione di foraggi freschi di sfalcio. Conservare e proteggere con teli plastificati gli alimenti secchi;
- ⇒ custodire gli animali da affezione al chiuso e a domicilio;
- ⇒ isolare gli animali da cortile, per quanto possibile, in locali chiusi, evitando che possano razzolare sul terreno;
- ⇒ evitare il consumo e l'utilizzo del latte prodotto nella zona interessata per l'alimentazione umana e la caseificazione; il divieto di somministrazione di latte fresco potrebbe essere limitato ai bambini sino all'età di anni dieci e alle donne in gravidanza; tale divieto si applica comunque al latte di lunga conservazione (UHT o sterilizzato), in polvere o condensati e confezionati anteriormente alla data di verifica dell'incidente radioattivo purchè siano riportate chiaramente sulle relative confezioni oltre alla data riferita al termine minimo di conservazione anche quella di confezionamento;
- ⇒ evitare il consumo di uova prodotte nelle zone interessate all'emergenza;
- ⇒ conservare gli alimenti di origine animale prodotti prima dell'incidente al chiuso (celle frigorifere);
- ⇒ consumare esclusivamente alimenti conservati e prodotti prima dell'incidente.

A queste prime misure cautelari, dopo il controllo e la valutazione dei livelli di contaminazione ambientali e degli alimenti, fanno seguito provvedimenti, anche mirati, e per questo spesso emanati dal Sindaco competente, riguardanti in particolare:

- ⇒ *obbligo di metodi di protezione individuale;*
- ⇒ *evacuazione delle persone entro un raggio abbastanza limitato attorno all'impianto e smistamento in "centri di raccolta" ove provvedere a:*
 - primo rilevamento della contaminazione personale,*
 - decontaminazione esterna dei soggetti contaminati,*
 - programmazione ed eventuale distribuzione di iodio stabile,*
 - prima assistenza sanitaria di tipo convenzionale ed eventuale smistamento a centri ospedalieri;*
- ⇒ *sospensione di fiere e mercati di prodotti alimentari e di bestiame;*
- ⇒ *divieto di consumo di alimenti di origine animale prodotti nelle zone contaminate;*
- ⇒ *obbligo di alimentare il bestiame con foraggio conservato;*
- ⇒ *divieto di pascolo e di abbeverata;*
- ⇒ *divieto di consumo di latte fresco e delle uova provenienti dalle zone contaminate. Il latte verrà controllato a campione per verificare il grado di contaminazione, e destinato ove possibile a lavorazioni compatibili con il tipo e la qualità della contaminazione;*
- ⇒ *distruzione delle arnie e divieto di raccolta e consumo del miele;*
- ⇒ *divieto di caccia e pesca;*
- ⇒ *cattura ed eventuale eutanasia dei cani ed altri animali randagi;*
- ⇒ *divieto di operazioni di macellazione, sezionamento e lavorazione di carni e di prodotti di origine animale, destinati all'uomo e/o agli animali;*
- ⇒ *distruzione degli animali morti e degli alimenti contaminati;*
- ⇒ *divieto di spostamento di animali da e verso la zona interessata (eventuali deroghe saranno concesse dal Servizio Veterinario).*

Incidenti gravi possono infine comportare provvedimenti di evacuazione. In questa circostanza, a causa della contaminazione radioattiva, le operazioni devono essere condotte con cautele particolari.

In questa evenienza, per le persone si disporrà pertanto:

- ⇒ *blocco di cibo ed acqua contaminati;*
- ⇒ *decontaminazione delle aree.*

Per gli animali occorrerà:

- ⇒ *lasciare gli animali da reddito e da cortile al chiuso nei ricoveri, dopo aver messo a loro disposizione cibo ed acqua in abbondanza per quanto possibile;*
- ⇒ *evitare nel modo più assoluto di lasciare gli animali liberi nelle campagne;*
- ⇒ *condurre gli animali da affezione al seguito dei proprietari, opportunamente contenuti e sorvegliati, e convogliarli in seguito presso appositi centri di raccolta sotto sorveglianza veterinaria.*

La destinazione degli animali abbandonati ed in particolare la possibilità di governo degli animali o la necessità di un successivo loro abbattimento e distruzione devono essere valutate preliminarmente per adottare le relative misure.

Tutti i provvedimenti devono essere subito portati a conoscenza della popolazione con mezzi straordinari di ampia diffusione dell'informazione (anche radio, televisione, etc.)



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, li ____/____/____

ALLEVAMENTO INFETTO

IL SINDACO

- Vista la denuncia di nell'allevamento condotto dal Sig. in
- Visto il Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e le successive modificazioni;
- Vista la Legge 23.12.1978, n. 833 e le successive modificazioni;
- Vista la Legge 02.06.1988, n. 218 e le successive modificazioni;
- Visto (disposizioni specifiche relative alla malattia diagnosticata);
- Sentito il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio;

ORDINA

Nell'allevamento indicato in premessa, infetto da, devono essere immediatamente applicate le seguenti misure:

- numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti: per gli animali sensibili deve essere precisato il numero dei soggetti di ogni categoria: morti, infetti, sospetti di infezione, sospetti di contaminazione; il censimento deve essere mantenuto costantemente aggiornato;
- sequestro di rigore degli animali nei ricoveri, con la prescrizione tassativa di:
- divieto di entrata e di uscita di animali;
- impedire l'accesso a persone ed automezzi estranei; il movimento di persone e di veicoli da e per l'azienda deve essere subordinato alla autorizzazione del Servizio Veterinario della A.S.L. ed attuato con le necessarie precauzioni;
- tenere a catena i cani, sotto custodia i gatti e rinchiusi in appositi spazi riservati gli animali da cortile, lontani dai luoghi infetti;
- tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un conveniente tratto all'esterno, nonché agli accessi dell'azienda, sostanze disinfettanti e porre in atto appropriati metodi di disinfezione;
- impedire ogni contatto del personale di custodia con altri allevamenti;
- non trasportare fuori dall'azienda animali, loro carcasse o carni, foraggi ed altri alimenti, attrezzi, letame e deiezioni ed altre materie od oggetti che possono trasmettere la malattia;
- non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- eseguire accurate disinfezioni dei ricoveri e degli altri luoghi infetti, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
- la distruzione delle carcasse degli animali morti è subordinata all'autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. che ne dispone i tempi ed i modi di attuazione.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite a norma di legge.

IL SINDACO



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ____/____/____

ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE ANIMALI E SUCCESSIVA DISINFEZIONE

IL SINDACO

- Visto il T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- Visto o il Regolamento di Polizia veterinaria, 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modificazioni;
- Visto la Legge 23.11.68, n. 34 e le successive modificazioni;
- Visto la Legge 23.12.1978, n. 833;
- Visto la Legge 2.6.1988, n. 218;
- Visto il D.Lgs 14.12.92, n. 508;
- Visto (disposizioni specifiche relative alla malattia diagnosticata);
- Constatato che nell'allevamento del Sig. sito in questo Comune è stato accertato un focolaio di

ORDINA

- Gli animali (specie cat.; numero) dell'allevamento del Sig. citato in premessa, devono essere immediatamente abbattuti sul posto per la profilassi della
- Le carcasse degli animali suddetti devono essere immediatamente distrutte sul posto, mediante incenerimento. I residui della combustione nonché le ceneri **devono essere interrati (*)**;
- Al termine delle operazioni di abbattimento e di distruzione degli animali, i ricoveri che li hanno ospitati, i locali annessi, gli immediati dintorni, nonché tutti gli utensili, le attrezzature, veicoli utilizzati e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato devono essere sottoposti ad accurata pulizia e radicali disinfezioni, sotto il diretto controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
- Nell'allevamento sopraindicato, l'introduzione di animali resta subordinata alla revoca dei provvedimenti disposti con propria ordinanza n. e potrà avvenire non prima di 30 giorni dalla fine delle predette operazioni di pulizia e disinfezione, secondo le indicazioni del competente Servizio Veterinario;
- La misura della indennità da corrispondere a carico dello Stato al proprietario degli animali abbattuti sarà determinata con provvedimento a parte;
- Il servizio Veterinario dell'A.S.L. e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite a norma di legge.

IL SINDACO

(*) Nota: in casi particolari, su indicazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L., e con l'adozione delle precauzioni da questo indicate, la distruzione avviene previo trasporto ad un sito idoneo o ad uno stabilimento autorizzato (trasporti pericolosi v. decreto Ronchi)2.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Prot. n. _____

Monte San Vito, lì ____/____/____

URGENTE

Spett. **PREFETTURA DI ANCONA**
P.zza del Plebiscito, 1 60100 ANCONA
Fax. 071/2282666

Spett. **REGIONE MARCHE
PROTEZIONE CIVILE**
Via Tiziano, 44 60100 ANCONA
Fax, 071/8062419

SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO (per rischio sanitario)

IL SINDACO

RISCHIO SANITARIO

Emergenze veterinarie da epizootie

Alcune malattie degli animali, per la loro pericolosità sono classificate dall'Ufficio Internazionale delle Epizootie in uno speciale elenco, detto lista "A".

Si tratta di malattie che hanno una grande capacità di rapida diffusione (c.d. epizootiche), una gravità particolare e possono facilmente estendersi al di fuori di confini regionali e nazionali. Le conseguenze socio-economiche e sanitarie di queste infezioni sono molto pesanti e la loro presenza penalizza grandemente il commercio nazionale ed internazionale di animali e loro prodotti.

Queste patologie, normalmente assenti dai nostri allevamenti, alla loro comparsa richiedono di essere fronteggiate con provvedimenti straordinari, di emergenza, obbligatori anche ai sensi delle norme comunitarie (1), nonché delle norme nazionali di polizia veterinaria (Regolamento di Polizia Veterinaria 08/02/1954, n. 320).

Le misure da adottare comprendono, di regola:

- * *l'abbattimento e la distruzione di tutti i capi presenti (stamping out) nell'allevamento colpito (focolaio); in alcune circostanze particolari può essere necessario estendere questi provvedimenti anche ad allevamenti vicini o collegati (depopulation);*
- * *divieti e restrizioni riguardanti il commercio e il trasporto di animali, la loro macellazione e il commercio dei prodotti derivati. Sono individuate due zone concentriche a partire dal focolaio:*
 - *la prima generalmente di 3 km di raggio, detta zona di protezione, ove è vietato l'accesso agli allevamenti e qualsiasi spostamento di animali e oggetti potenzialmente contaminati;*
 - *la seconda, generalmente estesa fino ad almeno 10 km dal focolaio e talora comprendente un'intera provincia, è detta zona di sorveglianza; le misure imposte sono della stessa natura, ma i provvedimenti sono meno limitativi e sono previste deroghe per casi di necessità.*

I piani di emergenza prevedono l'adozione urgente dei seguenti provvedimenti amministrativi:

v *Ordinanze del Sindaco del Comune in cui ha sede il focolaio:*

1) Ordinanza di allevamento infetto: impone il sequestro e l'isolamento del focolaio (il provvedimento deve essere adottato nel giorno stesso in cui il Servizio Veterinario eleva il sospetto della presenza della malattia);

2) Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali delle specie sensibili alla malattia presenti nell'allevamento colpito, e di successiva disinfezione (da adottarsi il giorno della conferma del sospetto di presenza della malattia).

L'istruttoria di questi provvedimenti compete al Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Specifici piani regionali di emergenza che indicano il protocollo delle azioni da intraprendere per ogni malattia e precisano meglio i riferimenti di legge ed istituzionali sono stati redatti per le malattie vescicolari (afta, malattia vescicolare dei suini) e per le malattie pestose dei suini (peste suina classica e africana).

- *Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per tutte le misure territoriali che interessano più Comuni (zona di protezione e di sorveglianza).*

L'autorità comunale è chiamata ad intervenire anche per assicurare l'attuazione dei provvedimenti, in collaborazione con:

a) il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per l'esecuzione di tutti gli accertamenti veterinari e per la direzione delle operazioni locali di Polizia Veterinaria);

b) il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria della Provincia interessata competente per le operazioni di abbattimento, distruzione e disinfezione;

c) la Direzione di Sanità Pubblica dell'Assessorato Regionale alla Sanità (competente per la direzione generale, il coordinamento regionale, i rapporti con il Ministero della Sanità e l'unità di emergenza nazionale).

In particolare, occorre assicurare:

- *l'immediata notifica all'interessato dei provvedimenti;*
- *il supporto della forza pubblica per presidiare il focolaio e per la vigilanza sugli altri allevamenti;*
- *l'approvvigionamento straordinario di attrezzature e materiali necessari (es. disinfettanti, ruspe per l'eventuale scavo di una fossa per l'interramento delle carcasse, materiale di combustione in caso di incenerimento etc);*
- *la corretta informazione agli allevatori ed alla popolazione.*

Si ricorda infine che esistono una serie di misure di prevenzione delle malattie del bestiame, che concorrono grandemente a ridurre il rischio di comparsa e che è compito delle Autorità sanitarie fare applicare.

In particolare si tratta degli obblighi che gravano su allevatori e commercianti di bestiame, stabiliti ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria e del D.P.R. 317/96:

- *registrare gli allevamenti e le stalle di sosta presso il Servizio Veterinario dell'A.S.L.;*
- *fare accompagnare ogni spostamento di animali dal documento di origine modello 4 unificato e di informare il Servizio Veterinario dell'A.S.L.;*
- *identificare tutti gli animali in modo da potere in qualsiasi momento risalire alla loro origine;*
- *tenere aggiornato un registro di carico e scarico;*
- *fare autorizzare l'impiego di automezzi di trasporto del bestiame;*
- *osservare le regole di igiene e sanità e le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.*

(1)Le malattie degli animali, per le quali è prevista la realizzazione di interventi obbligatori di emergenza e che per la gravità delle loro

conseguenze determinano l'applicazione di restrizioni territoriali, sono comprese nella lista I dell'Unione Europea e sono:

Afta epizootica, Stomatite vescicolare, Malattia vescicolare dei suini, Peste suina africana, Peste suina classica, Pleuropolmonite contagiosa

bovina, Malattia di Newcastle, Peste bovina, Peste dei piccoli ruminanti, Dermatite nodulare contagiosa, Febbre catarrale degli ovini, Vaiolo

ovicaprino, Peste equina, Malattia di Teschen, Peste aviaria, Necrosi infettiva ematopoietica.

Inoltre possono essere rilevanti, per conseguenze che possono determinare anche per l'uomo, alcuni gravi zoonosi (malattie trasmissibili dagli

animali all'uomo). Le principali, per le quali i provvedimenti da adottarsi rivestono carattere di urgenza, sono:

Rabbia, Carbonchio ematico, Morva, Encefalomielite virale equina, Encefalopatia spongiforme bovina.